



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1354** del 07/08/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FIN/DEL/2020/00006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)".

L'anno 2020 addì 07 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino		
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: **Dott. Giovanni Campobasso**



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

SEZIONE FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

CODICE CIFRA: FIN/DEL/2020/00006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante *“Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”*.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Finanze riferisce quanto segue.

La legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 rubricata "*Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 30 marzo 2020, ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 (data di pubblicazione della citata legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e il 31 dicembre 2020 nonché per i quattro anni successivi.

In particolare, l'articolo 5 (modalità di attuazione) della predetta legge regionale dispone che la Giunta regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme approvate.

Nell'ambito della Convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvata, per l'anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019, n. 2222 è prevista, in particolare, la programmazione di specifiche attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione.

Lo Statuto della Regione Puglia – approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con le leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – all'articolo 44, comma 1, affida alla Giunta Regionale la potestà di adottare i regolamenti. Tale potestà va esercitata nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla legge regionale attributiva dello specifico potere regolamentare.

L'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge n. 580/1993, come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016, annovera tra le competenze della Camera di Commercio il "sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali".

Ravvisata la necessità di chiarire gli ambiti temporali, soggettivi ed oggettivi indicati dalla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, con il presente provvedimento si intende, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale, sottoporre all'adozione della Giunta regionale il regolamento di disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni in essa contenute, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) nonché il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione in esso previsto e contrassegnato come modello sub (1).

Il regolamento attuativo, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività riferite ai Codici divisione ATECO 2007 di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, saranno resi disponibili anche mediante il portale istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo www.regione.puglia.it nell'apposita sezione dedicata ai tributi regionali.

Si ritiene opportuno, infine, al fine di rispondere alle finalità di interesse pubblico volte al sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione d'impresa e alle *start up*, avviare la necessaria collaborazione istituzionale, normativamente prevista, fra la Regione Puglia e le Camere di commercio pugliesi tesa anche all'espletamento di attività di verifica congiunta delle dichiarazioni rese dalle imprese, secondo modalità da definirsi tra le rispettive articolazioni amministrative competenti in materia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e

- CODICE CIFRA: FIN/DEL/2020/0006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "*Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*"

ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base dell'istruttoria come innanzi illustrata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche (Statuto della Regione Puglia), il regolamento attuativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "*Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione in esso previsto e contrassegnato come modello sub (1);
3. di disporre che il regolamento attuativo, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici divisione ATECO 2007 enucleate al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, siano resi disponibili anche mediante il portale istituzionale della Regione Puglia, nell'apposita sezione dedicata ai tributi regionali (<https://www.regione.puglia.it/> → Portali tematici → Istituzione e partecipazione → Portale dei Tributi);
4. di disporre che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, la dichiarazione sostitutiva di certificazione debba essere presentata alla Regione Puglia – Sezione Finanze – Servizio Tributi derivati e compartecipati a mezzo PEC all'indirizzo serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it ;
5. di definire i programmi di accertamento delle violazioni alle norme tributarie in questione in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla vigente Convenzione per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
6. di avviare una collaborazione istituzionale, normativamente prevista, tra la Regione Puglia e le Camere di commercio pugliesi territorialmente competenti avente l'obiettivo di garantire la più ampia diffusione all'agevolazione in questione nonché di programmare attività congiunte di verifica delle dichiarazioni rese dalle imprese, da condurre secondo modalità che saranno concordate tra le rispettive articolazioni amministrative competenti in materia;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche;
8. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 44 della predetta legge regionale n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento attuativo;
9. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale della Puglia;
10. di provvedere, per il tramite delle strutture interessate, agli adempimenti operativi conseguenti.

- CODICE CIFRA: FIN/DEL/2020/0006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "*Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*"

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)

 **ELISABETTA VIESTI**
07.08.2020 10:37:29 UTC

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n° 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

Firmato digitalmente da: Angelosante Albanese
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/08/2020 13:14:36

L'Assessore proponente (avv. Raffaele Piemontese)

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE PIEMONTESE
Regione Puglia
Firmato il 07/08/2020 13:05:58
Seriale certificato: 557475
Valido dal 06-05-2020 al 06-05-2023

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche (Statuto della Regione Puglia), il regolamento attuativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione in esso previsto e contrassegnato come modello sub (1);
3. di disporre che il regolamento attuativo, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici divisione ATECO 2007 enucleate al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, siano resi disponibili anche mediante il portale istituzionale della Regione Puglia, nell'apposita sezione dedicata ai tributi regionali (<https://www.regione.puglia.it/> → Portali tematici → Istituzione e partecipazione → Portale dei Tributi);

- CODICE CIFRA: FIN/DEL/2020/0006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"

4. di disporre che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, la dichiarazione sostitutiva di certificazione debba essere presentata alla Regione Puglia – Sezione Finanze – Servizio Tributi derivati e compartecipati a mezzo PEC all'indirizzo serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it;
5. di definire i programmi di accertamento delle violazioni alle norme tributarie in questione in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla vigente Convenzione per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
6. di avviare una collaborazione istituzionale, normativamente prevista, tra la Regione Puglia e le Camere di commercio pugliesi territorialmente competenti avente l'obiettivo di garantire la più ampia diffusione all'agevolazione in questione nonché di programmare attività congiunte di verifica delle dichiarazioni rese dalle imprese, da condurre secondo modalità che saranno concordate tra le rispettive articolazioni amministrative competenti in materia;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche;
8. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 44 della predetta legge regionale n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento attuativo;
9. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale della Puglia;
10. di provvedere, per il tramite delle strutture interessate, agli adempimenti operativi conseguenti.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

- CODICE CIFRA: FIN/DEL/2020/0006

OGGETTO: Approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 recante "Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"

Legge regionale 27 marzo 2020, n. 11
“Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.44 del 30 marzo 2020

Regolamento di attuazione

1. AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, prevede l’esenzione integrale dal pagamento dell’IRAP per le nuove iniziative produttive avviate sul territorio della Regione Puglia, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 (data di pubblicazione della citata legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.44/2020) e il 31 dicembre 2020.

L’esenzione viene concessa mediante azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

L’esenzione è valida per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi, intesi come periodi d’imposta consecutivi.

Per periodo di imposta si deve intendere l’arco temporale che si configura come tale ai fini dell’applicazione dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. AMBITO SOGGETTIVO

Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti le attività imprenditoriali che rientrano nelle categorie economiche del turismo, delle attività manifatturiere, della ricerca e tecnologia ed individuati dai Codici ATECO 2007, in particolare contraddistinti dalle seguenti “Divisioni”:

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.

Qualora la medesima impresa svolga attività diversificate, rientranti in differenti tipologie, essa potrà beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, solamente in relazione alla quota di attività riferita ai codici ATECO agevolati.

3. AMBITO OGGETTIVO

Come indicato al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, per "nuova iniziativa produttiva" s'intende:

- a) l'attività che viene svolta, per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia ed avviata contestualmente o successivamente alla richiesta di iscrizione di una nuova impresa presso il Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA;
- b) l'attività avviata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione) sul territorio regionale da parte di un'impresa già avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello della Puglia;
- c) l'attività avviata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione) sul territorio regionale da parte di un'impresa già avente sede legale in Puglia.

Riguardo alla lettera a), rileva, ai fini della valutazione del requisito della "novità" dell'impresa, l'avvenuta annotazione nel Registro delle Imprese della relativa richiesta presentata alla competente CCIAA, dalla cui certificazione si evinca che l'iscrizione della nuova impresa e l'avvio della corrispondente attività sia avvenuto nell'arco temporale compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Nel concetto di impresa "nuova" rientrano anche le attività già esistenti sul territorio regionale, la cui titolarità sia mutata in capo ad un nuovo soggetto. La "novità" dell'impresa in questo caso risiede nelle caratteristiche del titolare dell'impresa al quale devono corrispondere una nuova partita IVA, un nuovo codice fiscale ed una nuova iscrizione al Registro Imprese attraverso l'attribuzione di un nuovo numero di R.E.A.

Si configura come comportamento elusivo – da cui deriva la decadenza dal beneficio – il caso in cui la medesima attività sia stata cessata e successivamente riavviata nell'arco temporale tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 tramite lo stesso insediamento produttivo (sede legale o localizzazione), al fine di beneficiare dell'agevolazione.

L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere l'imposta nella misura e secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari, qualora l'attività cessi per il trasferimento dell'impresa, fuori dal territorio regionale, prima del 31 dicembre 2024.

Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, l'agevolazione regionale spetta alle eventuali localizzazioni presenti sul territorio della regione Puglia (stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse) e avviate per il tramite di un nuovo insediamento produttivo da parte di un'impresa avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello pugliese, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera c), dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, l'agevolazione regionale spetta, anche alle imprese già aventi sede legale in Puglia che decidano di iniziare l'attività attraverso l'apertura di una nuova localizzazione tramite un nuovo

insediamento produttivo sul territorio regionale pugliese (stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse), sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera c).

Al fine di valutare la sussistenza delle predette condizioni, sono rilevanti i dati risultanti dal Registro delle Imprese.

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), devono intendersi ricomprese nella sfera operativa dell'agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel "Registro delle Imprese" prima del 30 marzo 2020, ma che hanno avviato l'attività solo successivamente alla predetta data.

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti di azienda o di rami aziendali, di azioni e quote sociali, che si realizzino mediante disposizioni *mortis causa* a favore dei discendenti e/o del coniuge dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a. l'erede si impegna a non cessare l'esercizio dell'attività d'impresa a decorrere dalla data del trasferimento fino al 31 dicembre 2024: tale impegno deve essere formalizzato in modo esplicito nella dichiarazione di successione, previa iscrizione alla competente CCIAA dalla cui certificazione risultino i medesimi Codici divisione ATECO ammessi al beneficio. Nel caso in cui l'impegno non venga mantenuto, l'erede è tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari;
- b. se invece ad essere trasferite sono partecipazioni in società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa non cessino l'esercizio dell'attività d'impresa e detengano il controllo di cui all'art. 2359, comma 1 del Codice Civile a decorrere dalla data del trasferimento fino al 31 dicembre 2024, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso, previa iscrizione alla competente CCIAA dalla cui certificazione risultino i medesimi Codici ATECO ammessi al beneficio. Nel caso in cui l'impegno non venga mantenuto, l'erede è tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

4. Vincoli "DE MINIMIS"

In attuazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, secondo cui l'esenzione in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "*de minimis*", i soggetti passivi dell'Irap che beneficiano di tale esenzione, sono tenuti a garantire che l'ammontare complessivo derivante dal cumulo tra gli eventuali altri aiuti *de minimis* accordati alla medesima impresa e l'esenzione in oggetto, non ecceda il massimale previsto dalla vigente normativa.

A tal fine ne fanno espressa dichiarazione nella comunicazione di cui al punto 5. del presente regolamento.

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La richiesta di accesso all'esenzione IRAP deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale IRAP, da presentarsi relativamente al periodo d'imposta 2020, senza nessuna ulteriore comunicazione nei confronti della Regione, eccetto l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva qui di seguito illustrata.

L'impresa che intende beneficiare della presente agevolazione è tenuta a presentare al competente Ufficio della Sezione Finanze della Regione Puglia, entro e non oltre il termine sopra indicato, un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui deve attestare:

- a. che, sia l'attività produttiva avviata, sia la relativa classificazione ATECO 2007, risultino entrambe presenti nella certificazione della competente CCIAA;
- b. che le circostanze sopra indicate, oltre a rientrare tra quelle ammesse a fruire dell'esenzione IRAP, devono ricollegarsi funzionalmente ad una delle seguenti casistiche:
 1. impresa neo-costituita, la cui attività, svolta per la prima volta nel territorio della Regione Puglia, è stata avviata contestualmente o successivamente alla richiesta di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020;
 2. impresa già costituita alla data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello della Regione Puglia che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ha iniziato un'attività produttiva attraverso l'apertura di una nuova localizzazione nel territorio pugliese;
 3. impresa già costituita alla data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in Puglia che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ha iniziato un'attività produttiva attraverso l'apertura di una nuova localizzazione nel territorio pugliese;
- c. che l'attività d'impresa oggetto della agevolazione fiscale prevista dalla legge regionale 27 marzo 2020, n.11 non venga trasferita fuori dal territorio regionale a decorrere dalla data di insediamento in Puglia fino al 31 dicembre 2024.

La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema risultante dal modello quivi annesso [modello sub (1)], essere sottoscritta dal soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed essere trasmessa entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

La mancata presentazione della dichiarazione in oggetto entro il termine ultimo previsto ovvero la presentazione di una dichiarazione incompleta (per l'assenza di una delle informazioni obbligatorie

e/o dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica dall'agevolazione regionale ai fini IRAP.

6. DOCUMENTI E MODELLI ANNESSI

Si annette al presente regolamento il modello di dichiarazione sub (1) da presentare alla Regione Puglia.

11. Le disposizioni normative di interesse, il presente regolamento di disciplina, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici ATECO 2007 previsti all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2020, n.11 saranno resi disponibili anche mediante il sito internet della Regione Puglia all'indirizzo: www.regione.puglia.it nella Sezione apposita dedicata ai tributi regionali: (<https://www.regione.puglia.it/> → Portali tematici → Istituzione e partecipazione → Portale dei Tributi) .

**Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Finanze
Servizio Tributi derivati e compartecipati
a mezzo PEC:
serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

OGGETTO: dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dalla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11 e dal regolamento di disciplina adottato con _____

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____ (____)

il ____/____/____ e residente a _____

Via _____ n. _____ CAP _____

codice fiscale [____]

nella qualità di titolare/legale rappresentante/socio amministratore **(1)** dell'impresa/società

con sede legale nel Comune di _____ Via _____ n. _____

CAP _____ tel. _____ e-mail _____ @ _____

PEC _____ @ _____

codice fiscale [____]

partita IVA [____]

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

(*) l'impresa è neo costituita ed è iscritta nel Registro delle imprese di _____ ed esercita l'attività produttiva sul territorio della Regione Puglia con ubicazione nel Comune di _____ (____) CAP _____ Via _____ n. _____

- l'attività del nuovo insediamento produttivo nel territorio pugliese è stata avviata in data /
- trattasi di _____(2)

oppure:

- (*) ha sede legale in altri ambiti territoriali e ha aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio della Regione Puglia nel Comune di _____ (____) CAP____
Via _____ n.____
- l'attività del nuovo insediamento produttivo nel territorio pugliese è stata avviata in data /
- trattasi di _____(2)

oppure:

- (*) ha sede legale nel territorio pugliese e ha aperto un nuovo insediamento produttivo nel Comune di _____(____) CAP____ Via _____ n.____
- l'attività del nuovo insediamento produttivo nel territorio pugliese è stata avviata in data /
- trattasi di _____(2)

oppure:

- (*) è iscritta nel Registro delle imprese prima del 30 marzo 2020, ma non ha mai operato anteriormente a tale data e ha avviato l'attività "nuova" dopo la medesima data; l'attività produttiva sul territorio della Regione Puglia è ubicata nel Comune di _____
(____) CAP____ Via _____ n.____
- l'attività del nuovo insediamento produttivo nel territorio pugliese è stata avviata in data /
- trattasi di _____(2)

oppure:

- (*) trattasi di trasferimento di azienda o ramo aziendale, di azioni e quote sociali, realizzate mediante disposizioni *mortis causa* a favore dei discendenti e/o del coniuge dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 3 del regolamento di attuazione approvato con delibera di Giunta_____; l'attività

produttiva sul territorio della Regione Puglia è ubicata nel Comune di _____ (____) CAP ____ Via _____ n. ____.

svolge la propria attività nel settore _____ Codice

Divisione ATECO 2007 **(3)**

è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di _____ al numero _____ in data //

la partita IVA è stata aperta in data // e l'attività è stata avviata in data //

Consapevole che l'esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" e che, qualora l'attività venga trasferita fuori dal territorio regionale prima del 31.12.2024 dall'insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituirà debito tributario in capo all'impresa e dovrà essere restituito secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari, dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data //

firma del titolare o legale rappresentate

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA INTEGRALMENTE, SECONDO IL PRESENTE SCHEMA, SOTTOSCRITTA ED INVIATA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP (PUNTO 5 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), PENA DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Note:

- (1) cancellare la voce che non interessa;
- (*) barrare la voce che interessa;
- (2) in caso di localizzazione indicare se trattasi di: stabilimento – cantiere– ufficio o base fissa;
- (3) indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT, come risultante dal certificato delle C.C.I.A.A.



PROTOCOLLO USCITA
AOO_027_462
10/08/2020

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione Finanze

SEDI

OGGETTO: I.R.29/2011- Art.7 – ATN – FIN/DEL/2020/00006 “Approvazione del regolamento di attuazione dei cui all’art.5 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, recante “Esenzione del pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)””

Con riferimento allo schema di deliberazione in oggetto, questa Sezione ha effettuato l’Analisi Tecnico Normativa, non riscontrando elementi di contrasto con la normativa europea, nazionale e regionale.

Sotto il profilo del drafting la scrittura è corretta, ma si evidenzia la opportunità di numerare i commi che compongono gli articoli del regolamento proposto.

D’ordine della Dirigente
(Dott.ssa Emma Ruffino)

La P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



AMBRUOSI
VINCENZO
TERESA
10.08.2020
09:51:01
UTC